



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Gentile Presidente,

Le scrivo in merito allo schema di decreto legislativo recante la disciplina in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (AG 29), attualmente sottoposto all'esame della Commissione da Lei presieduta.

Tra i compiti istituzionali che la legge istitutiva assegna a questa Autorità garante (l. 12 luglio 2011, n. 112, art. 3, comma 1) figura quello di favorire «lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età (...)».

In merito, Le chiedo di poter essere audita in Commissione per esprimere il parere di questa Autorità garante, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 12 luglio 2011 n.112, ha il potere di partecipare alla formazione degli atti normativi in grado di incidere sulla sfera giuridica delle persone di minore età. Le osservazioni che sono alla base del parere derivano dallo sguardo di insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza che questa Autorità garante riesce ad avere grazie alla sua posizione di terzietà, ma anche all'esperienza maturata sul campo.

Confidando nell'accoglimento della richiesta, ma consapevole dell'avvicinarsi della scadenza del termine fissato per l'espressione del parere di competenza di codesta Commissione, Le rappresento sin da ora, in modo sintetico alcune osservazioni.

Ho seguito con attenzione l'*iter* normativo di questo decreto legislativo sin dall'inizio. L'esigenza di dotare l'ordinamento di una legislazione in materia di giustizia riparativa e mediazione penale – anche per le persone minorenni – è sentita da tempo. La delicatezza della materia, che si pone all'incrocio tra le garanzie fondamentali del diritto penale e i principi che connotano i programmi di giustizia riparativa come enucleati in sede internazionale dalle Nazioni Unite (*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, UN-2000) e dal Consiglio d'Europa (R. (99)19 in materia di mediazione penale), rendono imprescindibile una normativa uniforme, applicabile sul territorio nazionale, ad oggi ancora assente.

Il testo all'attenzione di codesta Commissione ha il pregio di fornire definizioni chiare, di ancorare la praticabilità dei percorsi di giustizia riparativa al consenso libero e informato delle persone coinvolte e di svincolare tali programmi da profili di strumentalità, non potendo e non dovendo essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso a benefici. Importante anche sottolineare l'autonomia dei percorsi di giustizia riparativa con riguardo al profilo della riservatezza sui contenuti e sulle dichiarazioni espresse in tale particolare contesto, autonomia che si chiede di mantenere e rafforzare in ottemperanza a quanto stabilito dalle fonti internazionali.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Questa Autorità ha peraltro recentemente avviato un ciclo di audizioni in tema di giustizia riparativa e mediazione penale minorile, proprio con l'intento di favorirne l'innesto normativo nel sistema penale e processuale penale italiano. Anche in ragione di ciò si auspica che l'occasione rappresentata dallo schema di decreto attualmente in esame presso codesta Commissione vada a buon fine.

Con l'auspicio che il lavoro svolto possa essere definito nel più breve tempo possibile, Le manifesto la mia disponibilità a prestare i contributi che si renderanno necessari affinché questo avvenga.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, l'occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti.

Filomena Albano